



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 14-04-2004

C(2004) 1456

**Oggetto: Aiuti di Stato / Italia (Campania) – Aiuto n. N 387/2003**  
Aiuti per emergenze fitosanitarie

Signor Ministro,

## **1. PROCEDIMENTO**

Con lettera datata 7 agosto 2003, protocollata il 28 agosto 2003, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha notificato alla Commissione le misure in oggetto, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

A seguito della richiesta inoltrata dai servizi della Commissione con telex AGR 025660 del 23 settembre 2003, le autorità italiane hanno fornito informazioni complementari con lettera datata 10 febbraio 2004 e protocollata il 13 febbraio 2004.

Mi prego comunicarLe che la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti degli aiuti di Stato notificati, e descritti di seguito, che possono pertanto beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

**Nell'adottare tale decisione la Commissione si è basata sulle considerazioni illustrate di seguito.**

## **2. DESCRIZIONE**

### **Oggetto e base giuridica**

La notifica riguarda un regime di aiuti destinati a finanziare piani di intervento per emergenze fitosanitarie in relazione a tutte le specie vegetali. La base giuridica del regime di aiuti è costituita dalla legge regionale 28 marzo 2002 n. 4 (Incentivazione di interventi a carattere territoriale per le emergenze sanitarie conclamante) e dal relativo regolamento attuativo.

S.E On. Franco FRATTINI  
Ministro degli Affari esteri  
P.le della Farnesina 1  
I - 00194 ROMA

### **Misure ed aliquote di aiuto**

I piani di intervento per le emergenze fitosanitarie saranno attuati attraverso le seguenti misure sovvenzionate:

a) prestazioni di assistenza tecnica (assistenza tecnica, formazione, diffusione di nuove tecniche). Il contributo massimo erogato per ciascun progetto è di 60 000 euro nell'arco di tre anni, pari a non oltre il 70% della spesa ammissibile;

b) misure di prevenzione delle fitopatie. Tali misure saranno finanziate a concorrenza, al massimo, del 70% massimo dei costi ammissibili sostenuti;

c) misure combinate di prevenzione delle fitopatie e di compensazione. Per le misure di compensazione il finanziamento coprirà il valore normale dei raccolti distrutti, dei frutti pendenti non raccolti e/o delle piante arboree estirpate (tenuto conto della relativa età). Per le misure di prevenzione si rimanda alla lettera b) di cui sopra.

Tutte le misure di aiuto previste dal regime in esame (sia le misure rientranti nell'ambito di applicazione degli orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore agricolo che quelle che non rientrano nel campo di applicazione di detti orientamenti) saranno attuate nel rispetto degli obiettivi e delle disposizioni della normativa comunitaria nel settore fitosanitario, segnatamente per quanto riguarda la riduzione degli impatti ecologici e ambientali, la tutela degli habitat naturali, la conservazione dei paesaggi tradizionali e la salvaguardia della biodiversità.

### **Beneficiari**

I finanziamenti saranno erogati agli enti locali pubblici presenti sul territorio regionale (Province, Comuni, Comunità montane ed Enti parco), ad associazioni di produttori, cooperative e consorzi. I beneficiari finali delle misure di aiuto possono essere i seguenti:

- enti pubblici (per piante e alberi la cui proprietà e gestione spetti a detti enti pubblici e che non siano utilizzati per fini economici (per esempio il "verde pubblico"));
- operatori dei settori della produzione, trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I;
- operatori di altri settori economici (per le essenze ornamentali e forestali che si trovano su superfici di loro proprietà). Nel caso di beneficiari finali che non siano operatori economici del settore agricolo, gli aiuti saranno erogati in conformità del regolamento (CE) n. 69/2001, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")<sup>1</sup>).

### **Procedura di selezione e modalità di attuazione degli aiuti**

Qualsiasi impresa che riceverà pagamenti per servizi resi o per lavori svolti a favore della Regione o dei beneficiari sarà selezionata nel rispetto delle disposizioni della direttiva 92/50/CEE o della direttiva 93/37/CEE, qualora applicabili. Nei casi in cui le direttive succitate non siano applicabili, la selezione delle imprese incaricate dell'esecuzione delle opere o della prestazione di servizi avverrà comunque in base ai principi del trattato CE e segnatamente a principi di trasparenza e non discriminazione che garantiscano, a favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità, che consenta l'apertura degli

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis") (GU L 10 del 13.1.2001).

appalti di servizi alla concorrenza, nonché il controllo sull'imparzialità delle procedure di aggiudicazione<sup>2</sup> (cfr. la lettera delle autorità competenti del 10.2.2004).

#### **Non retroattività**

Per tutte le misure su elencate sarà rispettato il principio della non retroattività. Non verranno concessi aiuti a favore di lavori già iniziati o di attività intraprese (o di spese effettuate) prima che la domanda di aiuto sia stata debitamente presentata all'autorità competente e da questa accettata con effetti vincolanti, previa autorizzazione del regime in oggetto da parte della Commissione (cfr. la lettera delle autorità competenti del 10.2.2004).

#### **Non cumulabilità**

Gli aiuti previsti dal regime in esame non sono cumulabili con altri aiuti pubblici concessi per interventi aventi finalità eguali o assimilabili a quelle di cui alla Legge Regionale 28 marzo 2002, n. 4. La cumulabilità con altri aiuti nazionali o comunitari sarà possibile solo entro i limiti e nel rispetto della vigente normativa comunitaria (ad esempio misure di sostegno nel quadro della PAC, sviluppo rurale, aiuti di Stato debitamente notificati e approvati dalla Commissione). In caso di cumulo con altri aiuti si provvederà a verificare, per ciascun beneficiario, che i contributi percepiti non eccedano le soglie consentite dalle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, sia mediante autodichiarazioni dotate di valore giuridico vincolante per la legge italiana (D.P.R. n. 445/2000) che attraverso la creazione di un registro informatizzato regionale (cfr. la lettera delle autorità italiane del 10.2.2004).

#### **Durata**

Il regime di aiuto ha durata indeterminata.

#### **Bilancio**

Il bilancio previsto per un triennio ammonta a 1 500 000 euro circa.

### **3. VALUTAZIONE**

Conformemente all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

#### **I Misure che non si configurano come aiuti di Stato**

Alla luce di quanto suesposto, le misure notificate non si configurano come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato se sono destinate:

- a) ad enti pubblici (per piante e alberi la cui proprietà e gestione spetti a detti enti pubblici e che non siano utilizzate per fini economici (per esempio il "verde pubblico"));
- b) ad operatori di settori economici non collegati alla produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'allegato I, in conformità del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli

---

<sup>2</sup> Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-324/98 TELEAUSTRIA Verlags GmbH contro Telekom Austria AG [2000] Racc. I-10745.

articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")<sup>3</sup> (per le essenze ornamentali e forestali che si trovano sulle superfici di loro proprietà).

## **II Misure che si configurano come aiuti di Stato**

Ad eccezione dei casi suindicati (misure che non si configurano come aiuti di Stato), le misure di aiuto notificate, *prima facie*, soddisfano le condizioni per essere considerate aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Esse conferiscono un vantaggio al settore agricolo in Campania. Nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri<sup>4</sup>, esse rischiano di falsare le condizioni di concorrenza<sup>5</sup>. In linea di principio, pertanto, alle misure in questione si applica l'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

Il divieto di concedere aiuti di Stato, di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato non è tuttavia assoluto. Tutti gli aiuti che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, possono essere considerati compatibili se possono usufruire di una delle deroghe contemplate nel trattato.

L'unica deroga applicabile in questo caso è quella di cui al paragrafo 3, lettera c), dell'articolo sopra citato, secondo cui un aiuto può essere considerato compatibile con il mercato comune se agevola lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alteri le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

Poiché nella notifica non è specificato che il regime di aiuto in esame si applica esclusivamente a piccole e medie imprese in conformità del regolamento (CE) n. 1/2004<sup>6</sup>, le misure notificate devono essere esaminate alla luce degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo<sup>7</sup>.

Per poter beneficiare della deroga istituita dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), gli aiuti in questione devono soddisfare le condizioni previste dalla pertinente normativa applicabile agli aiuti di Stato a favore di misure di assistenza tecnica e di lotta contro le fitopatie, vale a dire i punti 14 e 11.4 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo<sup>8</sup>.

---

<sup>3</sup> Cfr. nota 1.

<sup>4</sup> Secondo una giurisprudenza costante, la condizione relativa all'effetto sugli scambi è soddisfatta poiché l'impresa beneficiaria svolge un'attività economica oggetto di scambi tra gli Stati membri. Il semplice fatto che l'aiuto rafforzi la posizione di questa impresa rispetto alle imprese concorrenti nell'ambito degli scambi intracomunitari consente di ritenere che l'aiuto abbia inciso sugli scambi in questione. Per quanto riguarda gli aiuti di Stato nel settore agricolo, secondo una giurisprudenza consolidata, gli scambi tra Stati membri e la concorrenza sono influenzati anche quando l'entità dell'importo complessivo degli aiuti è relativamente esigua e gli stessi sono ripartiti tra numerosi agricoltori (cfr. causa C-113/2000 [2002] Racc. 7601, paragrafi da 30 a 36 e da 54 a 56; causa C-114/2000 [2000] Racc. 7657, paragrafi da 46 a 52 e da 68 a 69).

<sup>5</sup> Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, allorché un aiuto finanziario concesso dallo Stato rafforza la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti, si crea una possibile distorsione della concorrenza rispetto ad altre imprese che non beneficiano dello stesso contributo (causa C-730/79 [1980] Racc. 2671, paragrafi 11 e 12).

<sup>6</sup> Articolo 20 del regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (GU L 1 del 3.1.2004).

<sup>7</sup> GU C 232 del 12.8.2000.

<sup>8</sup> Cfr. nota 7.

### **Aiuti per prestazioni di assistenza tecnica:**

Base giuridica: punto 14 degli orientamenti comunitari<sup>9</sup>;

Base giuridica per le seguenti misure: assistenza tecnica, formazione, diffusione di nuove tecniche.

In base alle informazioni trasmesse dalle competenti autorità, gli aiuti a favore di misure di assistenza tecnica nel settore agricolo risultano conformi a quanto previsto al punto 14 degli orientamenti, in quanto prevedono l'erogazione di contributi non superiori al 70% della spesa ammissibile a sostegno delle seguenti attività:

- organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento in materia fitosanitaria, destinati a tecnici ed agricoltori (la spesa ammissibile comprende i costi effettivi inerenti all'organizzazione e allo svolgimento del programma di formazione, le spese di viaggio e di soggiorno);
- onorari dei consulenti (compresi gli onorari dei docenti e degli esperti tecnici che impartiscono le formazioni e di altri consulenti in possesso di specifiche competenze tecniche);
- attività finalizzate alla divulgazione di nuove tecniche, quali progetti pilota su scala ragionevolmente limitata o progetti dimostrativi.

In conformità del punto 14.2 degli orientamenti, le autorità competenti hanno assicurato che la misura di aiuto sarà accessibile a tutti gli operatori ammissibili situati nel territorio considerato, sulla base di condizioni definite in modo oggettivo. Poiché gli aiuti destinati esclusivamente ad associazioni ed organizzazioni per prestazioni di assistenza tecnica a favore dei loro membri non sono tali da favorire lo sviluppo del settore nel suo insieme e devono essere considerati come aiuti al funzionamento, le autorità competenti hanno garantito che, qualora i servizi in questione siano forniti da associazioni di produttori o da altre organizzazioni agricole di mutuo sostegno, il finanziamento sarà subordinato alla condizione che tali servizi siano accessibili a tutti gli agricoltori. In tali casi, eventuali contributi ai costi amministrativi dell'associazione o organizzazione di cui trattasi saranno limitati ai costi della prestazione del servizio. Per verificare il rispetto della condizione di garantire l'accessibilità dei servizi di assistenza tecnica a tutti gli agricoltori, le autorità competenti effettueranno controlli a campione rivolti ad almeno il 20% dei beneficiari.

In applicazione del punto 14.3 degli orientamenti, le autorità competenti hanno dichiarato che il finanziamento complessivo erogato nell'ambito di questa misura non supererà la cifra di 100 000 euro per ciascun beneficiario per un periodo di tre anni. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto, si considererà beneficiario il destinatario dei servizi. Per verificare il rispetto di questa disposizione si farà ricorso, per ciascun beneficiario, ad autodichiarazioni dotate di valore giuridico vincolante per la legge italiana (D.P.R. n. 445/2000), nonché alla creazione di un registro informatizzato regionale (cfr. la lettera delle autorità italiane del 10.2.2004).

---

<sup>9</sup> Cfr. nota 7.

### **Aiuti destinati alla lotta contro le fitopatie:**

Base giuridica: punto 11.4 degli orientamenti comunitari<sup>10</sup>.

Base giuridica per le seguenti misure: misure di prevenzione e misure combinate per la lotta contro le fitopatie.

Per poter beneficiare di questo tipo di aiuti le misure previste devono soddisfare i seguenti requisiti:

#### Punto 11.4.2 degli orientamenti: fitopatie di interesse per le pubbliche autorità:

Dalle informazioni trasmesse le misure in esame risultano conformi a quanto previsto al punto 11.4.2 degli orientamenti. Le autorità competenti hanno assicurato che potranno formare oggetto di aiuto soltanto le fitopatie che presentano un interesse per le pubbliche autorità, e non i casi di cui gli agricoltori devono ragionevolmente rispondere a titolo individuale. In particolare, le emergenze fitosanitarie<sup>11</sup> a cui si applicheranno le misure di aiuto sono oggetto di disposizioni comunitarie o nazionali che impongono un intervento delle competenti autorità nazionali. Esse riguardano sia i parassiti per i quali sono in vigore decreti ministeriali<sup>12</sup> che impongono la lotta obbligatoria, che i cosiddetti “parassiti da quarantena” elencati negli allegati I, II e IV della direttiva 2000/29/CE (e successive modifiche)<sup>13</sup>. Per quanto riguarda altri tipi di parassiti non compresi nelle due categorie suindicate, le autorità competenti si sono impegnate a notificare di volta in volta alla Commissione i singoli casi di applicazione, affinché questa possa valutare le specifiche misure di aiuto proposte. Le misure di aiuto in questione si applicheranno a tutte le specie vegetali infettate o parassitizzate dagli organismi nocivi suindicati.

#### Punto 11.4.3 degli orientamenti: misure di aiuto di prevenzione, di compensazione o misure combinate:

Dalle informazioni trasmesse le misure in esame risultano conformi ai requisiti di cui sopra. In particolare le misure proposte hanno finalità preventiva in quanto prevedono accertamenti ed analisi, l'eliminazione degli organismi patogeni che possono trasmettere l'infezione e il trattamento o la distruzione preventiva dei vegetali; esse sono inoltre di tipo combinato in quanto gli indennizzi dei danni causati dalle fitopatie saranno corrisposti unicamente alla condizione che i beneficiari si impegnino ad applicare in futuro le idonee misure di prevenzione indicate dagli organismi pubblici competenti.

---

<sup>10</sup> Cfr. nota 7.

<sup>11</sup> Le autorità competenti hanno precisato che le misure si applicheranno alle emergenze fitosanitarie causate dai seguenti organismi nocivi: organismi nocivi virali e virus-simili (virus, viroidi e fitoplasmii), vegetali (batteri e funghi) e animali (nematodi, acari e insetti).

<sup>12</sup> I decreti ministeriali che impongono la lotta obbligatoria sono i seguenti: DM 18 maggio 1971 (*Heterodera rostochiensis* Woll.); DM 18 maggio 1971 (*Synchytrium endobioticum* - Schilb.); DM 31 gennaio 1996 (*Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus*); DM 27 marzo 1996 (*Marchalina hellenica* (Genn.)); DM 22 novembre 1996 (*Matsucoccus feytaudi* - Ducasse); DM 22 novembre 1996 (*Citrus Tristeza virus*); DM 29 novembre 1996 (Sharka); DM 17 aprile 1998 (*Ceratocystis fimbriata*); DM 17 aprile 1998 (*Phoma tracheiphila*); DM 17 aprile 1998 (*Ceratocystis fimbriata*); DM 17 aprile 1998 (*Comstockaspis perniciosa* Comst); DM 10 settembre 1999 (*Erwinia amylovora*); DM 23 febbraio 2000 (*Ralstonia solanacearum*); DM 31 maggio 2000 (flavescenza dorata della vite); DM 21 agosto 2001 (*Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte).

<sup>13</sup> Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000).

Punto 11.4.4 degli orientamenti: compatibilità degli aiuti con gli obiettivi e le disposizioni specifiche della normativa comunitaria nel settore fitosanitario:

Sulla base delle informazioni trasmesse, gli aiuti a favore di misure di lotta contro le fitopatie risultano conformi sia agli obiettivi che alle disposizioni specifiche della normativa comunitaria nel settore fitosanitario. Le fitopatie in questione e le misure di aiuto applicabili sono chiaramente identificate (cfr. precedente punto 11.4.2).

Punto 11.4.5 degli orientamenti: spese ammissibili e compensazione non eccessiva:

**a) Misure di prevenzione**

Le autorità competenti hanno dichiarato che per le misure a finalità preventiva possono essere concessi contributi pari a non oltre il 70% dei costi effettivi ammissibili sostenuti per le azioni seguenti: esecuzione di controlli fitosanitari, test ed altri accertamenti; acquisto di reagenti, dei kit (di tipo tradizionale e rapido) e di altri eventuali materiali di consumo specifici per le analisi di laboratorio relative agli agenti eziologici delle emergenze fitosanitarie; acquisto di mezzi tecnici non ammortizzabili appartenenti alla tipologia dei prodotti fitosanitari (che, oltre ai prodotti fitosanitari di sintesi chimica, comprendono anche, in conformità del disposto dell'allegato II B del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, organismi utili, feromoni, trappole per monitoraggio e cattura massale, diffusori per il disorientamento degli insetti nocivi); noleggio delle attrezzature necessarie per eseguire particolari operazioni ritenute efficaci per porre sotto controllo le emergenze fitosanitarie (saranno sovvenzionabili solo i costi per il noleggio delle attrezzature che non sono di norma in dotazione alle aziende agricole o ai proprietari delle piante colpite, unicamente per le ore strettamente necessarie ad eseguire le suddette operazioni, per esempio il noleggio di attrezzature per l'estirpazione delle piante infette ad alto fusto (piante forestali), per l'esecuzione di opere speciali volte a conservare le caratteristiche del paesaggio rurale, per trattamenti fitosanitari con macchine irroratrici a ultrabasso volume, ecc.).

Saranno sovvenzionate solo le spese strettamente necessarie per porre sotto controllo le emergenze fitosanitarie identificate nei progetti ammissibili all'aiuto. Saranno considerati ammissibili all'aiuto soltanto i progetti che prevedono il ricorso a mezzi tecnici a basso impatto ambientale, che siano quindi coerenti con i criteri della difesa fitosanitaria integrata o biologica.

**b) Misure combinate**

Le autorità competenti hanno dichiarato che per le misure combinate è previsto un indennizzo destinato a coprire il valore normale dei raccolti distrutti, dei frutti pendenti non raccolti e/o delle piante arboree estirpate (tenuto conto della relativa età). Tale valore sarà determinato sulla base dei valori monetari fissati dai bollettini ufficiali, emessi settimanalmente dall'ISMEA (Istituto di studi, ricerche e informazioni sui mercati agricoli), e il valore utilizzato per l'indennizzo sarà quello della data immediatamente successiva a quella della distruzione dei raccolti o dell'estirpazione delle piante. Per le specie arboree di cui si provveda alla sostituzione tra le spese rimborsabili sono incluse quelle di reimpianto limitatamente alle seguenti voci: scasso e realizzazione delle buche, concimazione di fondo, pali tutori e di sostegno. Sarà corrisposto un indennizzo per misure di distruzione dei raccolti o estirpazione delle piante solo nel caso in cui queste siano previste da leggi, norme regolamentari o amministrative in vigore, o comunque da specifiche disposizioni amministrative appositamente e preventivamente emanate.

Per analogia con il punto 11.3.6 degli orientamenti, inoltre, le autorità competenti hanno garantito che, al fine di evitare compensazioni eccessive, dall'importo dell'indennizzo verranno detratte eventuali somme percepite a titolo di regimi assicurativi nonché le spese ordinarie non sostenute dagli agricoltori, ad esempio per il fatto di non aver dovuto procedere al raccolto. Le somme eventualmente percepite a titolo di regimi assicurativi saranno accertate sulla base di autodichiarazioni fornite dai beneficiari, dotate di valore giuridico vincolante per la legge italiana (DPR n. 445/2000).

Conformemente a quanto disposto al punto 11.4.5 degli orientamenti, non saranno corrisposti aiuti per misure di prevenzione qualora la normativa comunitaria prescriva oneri specifici per taluni tipi di misure di lotta contro le infezioni. Analogamente, nessun aiuto sarà erogato se la normativa comunitaria prevede che il costo delle misure sia a carico dell'azienda agricola, a meno che il costo di tali misure sia interamente compensato da oneri obbligatori a carico dei produttori.

Infine le autorità competenti hanno dichiarato che, in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, nel quadro del presente regime non saranno corrisposti aiuti ai produttori di olive, con riguardo agli olivi supplementari e alle corrispondenti superfici impiantate dopo il 1° maggio 1998<sup>14</sup>.

Sulla base di quanto suesposto si può pertanto concludere che le misure di aiuto in esame soddisfano le condizioni previste al punto 14 e al punto 11.4 degli orientamenti.

#### *Silvicoltura:*

Con riguardo agli aiuti per piante e alberi forestali di proprietà di operatori attivi in settori economici legati alla produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'allegato I, risulta dalla notifica che gli aiuti in esame saranno attuati, conformemente alle disposizioni previste ai punti 14 e 11.4 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, a prescindere dal fatto che le essenze forestali (piante e alberi) oggetto della sovvenzione siano elencate o meno nell'allegato I del trattato (cfr. il punto 2.2 degli orientamenti, e segnatamente i capitoli 6 e 8 dell'allegato I del trattato).

Per quanto riguarda le piante e gli alberi forestali elencati nell'allegato I del trattato si rimanda alla valutazione riportata al punto 3.II della presente lettera. Con riguardo alle piante e agli alberi forestali non elencati nell'allegato I del trattato, benché i citati orientamenti in linea di principio non siano applicabili al settore forestale (cfr. il punto 2.1 degli orientamenti), è prassi consolidata della Commissione considerare compatibili con il mercato comune, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, gli aiuti fino al 100% dei costi ammissibili finalizzati alla salvaguardia, al miglioramento, allo sviluppo e al mantenimento delle aree forestali<sup>15</sup>.

Alla luce di quanto suesposto, gli aiuti di Stato previsti dal regime in esame, riguardanti prestazioni di assistenza tecnica, misure di prevenzione e misure combinate (di prevenzione e di compensazione) per piante e alberi forestali (che siano o meno elencati nell'allegato I del

---

<sup>14</sup> Regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (*GUL 210 del 28.7.1998*).

<sup>15</sup> Aiuto n. N 441/02 (Italia – Friuli-Venezia Giulia), aiuto n. N 258/03 (Italia – Lombardia) e aiuti n. NN 88A/B/02 (Irlanda).

trattato), possono essere pertanto ritenuti compatibili con la vigente normativa in materia di aiuti di Stato.

#### **4. DECISIONE**

La presente decisione riguarda esclusivamente le misure di aiuto di Stato in precedenza descritte, sulla base degli impegni assunti dalle autorità competenti nelle lettere con cui sono state trasmesse le summenzionate informazioni complementari. La presente decisione non riguarda né estende i suoi effetti ad alcuna delle disposizioni di legge cui la notifica fa riferimento, anche se citate nella presente lettera.

Alla luce della valutazione suesposta, e segnatamente in considerazione degli impegni assunti dallo Stato membro quanto all'attuazione delle misure in questione, mi pregio comunicare che la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni in merito alle misure di aiuto di Stato notificate, quali in precedenza descritte, che possono quindi essere considerate aiuti destinati a facilitare lo sviluppo del settore agricolo e beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

Si rammenta alle autorità italiane che, come comunicato con lettera della Commissione agli Stati membri del 22 febbraio 1994 (SG(94)D/2472-2494), in generale gli Stati membri non sono più tenuti a notificare l'aumento del bilancio annuale di un regime autorizzato se questo, espresso in euro, non supera il 20% dell'importo annuo iniziale, a condizione che si tratti di un regime di durata illimitata oppure che l'aumento avvenga entro il periodo di validità di un regime limitato nel tempo.

Si rammenta inoltre alle autorità italiane che, a norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, dovrà essere presentata alla Commissione una relazione annuale sull'attuazione del regime di aiuti in oggetto.

Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Ove non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione del testo integrale della lettera e alla sua pubblicazione, nella lingua originale, sul sito Internet [http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state\\_aids/](http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids/). La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee  
Direzione generale dell'Agricoltura  
Direzione H  
Ufficio: Loi 130 5-128  
B-1049 Bruxelles  
Fax: 0032 2 2967672

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione.

Per la Commissione

Franz FISCHLER  
Membro della Commissione